



CSA Regioni Autonomie Locali

Aderente Cisl

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Goito, 17 – 00185 Roma – Tel. 06-490036

P.e.: coordinamento.csa@csaral.it – Pec: nazionale@pec.csaral.it

Segreteria Nazionale Dipartimento Polizia Locale

Via Prospero Alpino 69 – 00154 Roma

Tel. 06-5818638 – cell. 3500897975

P.e.: segreteria.nazionale@ospol.it – Pec: csa.dplnazionale@pec.it

O.S.Po.L.

**ORGANIZZAZIONE SINDACALE
DELLE POLIZIE LOCALI**

Aderente CSA Regioni Autonomie Locali

Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma

Tel. 06.58.18.638

Roma, 5 agosto 2024

Prot. n. 68 del 05/08/2024

Commissione Affari Costituzionale della Camera
Al Presidente
Ai Vicepresidenti
Ai Componenti

Oggetto: Criticità sulla Riforma della Polizia Locale

Gentili Onorevoli,

le scriventi Organizzazioni Sindacali, CSA Regioni Autonomie Locali – Dipartimento Polizia Locale, con il Segretario Generale Francesco Garofalo, e O.S.Po.L. Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali, che mi degno di rappresentare, hanno appreso dal calendario dei lavori della Camera, che il giorno 7 agosto 2024 approderà alla I Commissione AA.CC. il disegno di legge delega per la riforma della Polizia Locale approvato dal Governo in data 17 novembre 2023 n. 1716 del 2024 e presentato alla Camera in data 16 febbraio 2024, per acquisire il parere della Commissione. Nella nota di convocazione leggiamo altresì che la Commissione si riunisce in sede referente per esaminare il d.d.l. governativo unitamente agli altri progetti n° C.125 (Bordonali), C.600 (Rampelli), C. 875 (Bergamini), n. C. 1727 (Russo), di matrice parlamentare.

Giova rammentare che la Conferenza Unificata (Stato-Regioni Comuni e Province) in data 11 luglio uscente scorso, sulla base della vigente normativa, pur dando parere favorevole al d.d.l. governativo, ha rilevato criticità importanti finanche potenziali vizi di incostituzionalità che sommariamente indicheremo di seguito.

In questa trentennale vicenda politica che caratterizza la riforma della polizia locale, di fatto sempre rinviata a miglior sorte per ragioni di natura economica o diverbi istituzionali, assistiamo in questa fase con sgomento e rabbia al mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori della Polizia Locale in Italia. Lo stesso parere della Conferenza Unificata è stato dato senza che nessuna organizzazione sindacale venisse prima convocata, da parte delle amministrazioni centrali e locali, per esprimere le valutazioni del caso. Un vulnus di partecipazione democratica che non riteniamo di poter sopportare ulteriormente.

Auspucando che la Commissione possa quanto prima audire le organizzazioni sindacali rappresentative del settore, non possiamo comunque esimerci dal rilevare alcuni aspetti di particolare gravità che il d.d.l. governativo presenta, peggiorando in alcuni casi l'attuale status giuridico contrattuale del personale che la legge quadro n. 65 del 1986 e il D.L. 14/2017 sulla "sicurezza urbana" ha riconosciuto al personale della polizia locale. Alcuni di questi aspetti, peraltro, contrastano palesemente le indicazioni dei citati progetti di legge presentati alla Camera. Sul piano sindacale:

1) La Polizia Locale (prima Municipale fino alla riforma del titolo V della Costituzione, in cui si è inserito il termine “locale”) è stata istituita nella sua accezione moderna con la Legge Quadro n. 65 del 1986 e ha operato in regime di diritto pubblico fino all’approvazione del D.lgvo n. 29/1993. Da quel momento il rapporto di lavoro degli operatori ha subito una “privatizzazione” diversamente dalle altre forze di Polizia della Stato e dei VV.FF. rimasti nell’art. 3 del medesimo decreto (ora D.lgvo n°165/2001) come “personale in regime di diritto pubblico”. È da oltre vent’anni che tale differenziazione ha portato a una insostenibile sperequazione tra i diversi status giuridici con pesanti discriminazioni a danno degli operatori della polizia locale.

Sull’aspetto della discriminazione tra il personale della Polizia Locale e il personale delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile, si ritiene utile rammentare che la Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo ha esaminato due petizioni presentate dal nostro sindacato, negli anni 2017 e 2019, e permane la raccomandazione della Presidente della Commissione, Cecilia Wikstrom, che in data 21/02/2019 aveva richiesto l’intervento del Governo e delle Istituzioni Italiane rilevando “...una situazione discriminatoria in cui versano i lavoratori della Polizia Municipale e Locale in Italia, i quali non vengono considerati come gli appartenenti alle Forze di Polizia Nazionali.... si richiede quindi, alle Autorità Italiane, di attivarsi al fine di trovare una soluzione equa in grado di garantire pari diritti e condizioni di lavoro accettabili...”.

In risposta a tale rappresentazione di “discriminazione”, il Gabinetto del Ministro dell’Interno, Ufficio Affari Internazionali, in data 05/06/2019 invio alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, con oggetto *lettera del Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, on. Cecilia Wikstrom, sul trattamento giuridico e le condizioni di lavoro delle Forze di Polizia locale*, un’ampia rassicurazione in quanto nel Parlamento italiano (n.d.r. XVIII legislatura) erano in discussione n. 10 proposte di legge sulla Polizia locale.

2) Ne è conseguito che gli aspetti contrattuali, previdenziale e assistenziali riconosciuti o mantenuti nel corso degli anni, sono stati verso i Corpi e Servizi dello Stato anche in termini di benefici fiscali e accessi agli alloggi abitativi convenzionati, escludendo sistematicamente le Polizie Locali. Pur non mettendo in discussione il rapporto organico con le Autonomie Locali, rivendichiamo la necessità di un rientro in quell’alveo pubblicistico per estendere con gradualità analoghi riconoscimenti alle Polizie Locali. Rammentiamo che dal 2010 e poi per effetto della legge dal 2017 con il D.L. n°14/2017, le stesse collaborano a pieno titolo al mantenimento della sicurezza nell’accezione completa del termine. È bene precisare che il d.d.l. del Governo non contempla alcuna ipotesi di rientro in tale ambito pubblicistico né benefici o riconoscimenti di altro tipo. Peraltro, tutti i disegni di legge depositati nella Commissione Parlamentare che si appresta ad esaminare la proposta di riforma in questa XIX Legislatura, prevedono all’opposto il rientro nell’alveo pubblicistico e nello specifico:

- A.C. n. 125/2022 all’art.20 (prima firmataria On.le Bordonali)
- A.C. n. 600/2022 all’art. 21 (primo firmatario On.le Rampelli)
- A.C. n. 875/2023 all’art. 20 (prima firmataria On.li Bergamini)
- A.C. n. 1727/2024 all’art. 10 (primo firmatario On.le Russo)

- 3) Francamente anche per gli operatori è inaccettabile consentire che un testo di emanazione ministeriale e governativa, si contrapponga formalmente e sostanzialmente a tutti i progetti in esame (che peraltro richiama lo stesso Ministro al punto 8 dell'analisi tecnico-normativa che accompagna il d.d.l.) da parte di autorevoli parlamentari presenti nella Commissione che mirano giustamente a porre su un piano di sostanziale equiparazione il rapporto di lavoro che si svolge nell'ambito dell'attività di polizia, laddove la pienezza delle qualifiche venga assegnata.
- 4) L'impostazione, inoltre, del d.d.l. è tale che nessun impegno economico aggiuntivo viene assunto dall'attuale Governo in materia di risorse (se si eccettua un finanziamento di 20 milioni già stanziato nel 2021 dal precedente governo assolutamente insufficiente per qualunque riforma degna di questo nome).

Sul piano istituzionale e funzionale abbiamo riscontrato nel testo del d.d.l. governativo n. 1716:

- **Le Polizie Locali a livello nazionale non hanno un ordinamento professionale unico definito in ruoli che sia valido per l'intero territorio nazionale.** Si lascia a ogni Comune e ogni Regione la libertà di scelta in termini di foggia, colori e gradi. **Il d.d.l. non affronta tale questione. L'Anci nel parere reso chiede l'adozione della sola uniforme a livello nazionale senza nessun richiamo all'ordinamento.**
- **Negli attuali rinnovi dei Contratti Collettivi delle Autonomie Locali, la Polizia Locale, non ha mai avuto risorse proprie,** al netto dei proventi contravvenzionali, da aggiungere a quelle degli altri dipendenti dei Comuni e delle Province Città Metropolitane, ingenerando continue liti per incrementare le indennità legate ai gradi o ai servizi operativi o alla previdenza integrativa. **Il d.d.l. non assegna specificatamente risorse aggiuntive alla contrattazione collettiva.**
- Nonostante le indicazioni della Legge Quadro n. 65 del 1986 che prevedeva all'art.10 **una specifica indennità di funzione per un valore fino all'80% di quella percepita dalla Polizia di Stato, di fatto a tutt'oggi tale indennità supera di poco i 100 euro mensili diversamente dai colleghi delle altre forze di Polizia dello Stato il cui valore minimo è fissato a c.ca 540 euro mensili. Il d.d.l. non dà nessuna indicazione a proposito, anzi, abrogando la legge quadro precluderebbe questa possibilità.**
- Nonostante la complessità e i rischi del lavoro degli operatori di Polizia Locale impegnati in polizia stradale, ambientale e microcriminalità **non c'è alcuna equiparazione previdenziale ed assistenziale alle altre forze di polizia o al lavoro usurante.** I requisiti sono quelli ordinari per tutti gli altri lavoratori pubblici o privati. Anzianità con 42 e 10 mesi per gli uomini (o 41 e 10 mesi per le donne) oppure 67 anni per vecchiaia. Ricordiamo che per le forze di Polizia dello Stato è possibile accedere alla pensione sin dai 58 anni in caso di anzianità con 35 anni di contributi oppure dai 61 per vecchiaia con almeno 20 anni di contributi. **Il d.d.l. si limita solo a indicare la previsione di una specifica classe di rischio senza il riconoscimento di alcun beneficio diretto per gli operatori del settore né l'estensione della pensione privilegiata per cause connesse al servizio, solo la Conferenza delle Regioni, nel parere reso chiede l'attivazione di un Fondo di solidarietà per indennizzi per infortuni occorsi in servizio.**
- I compiti di Polizia Locale oggetto della delega, sono effettuati ai sensi della Legge Quadro del 1986, mediante la costituzione di Corpi o Servizi di Polizia Locale. **Il medesimo d.d.l.**

non prevede alcuna indicazione e rafforzamento delle dotazioni organiche minime per l'istituzione dei Corpi negli Enti Locali, ovvero un numero minimo di operatori tali da assicurare un presidio per almeno 12 ore consecutive tutti i giorni dell'anno, per superare l'attuale frammentazione del servizio nei piccoli comuni, aspetto questo che lo stesso Ministero degli Interni aveva più volte rappresentato agli Enti territoriali in un quadro di rinnovate sinergie. **L'Anci nel parere reso su questo aspetto è stata molto chiara rivendicando un piano di assunzioni straordinarie in deroga agli attuali tetti tali da integrare di circa 10.000 unità gli attuali organici.**

- Il ruolo del Comandante del Corpo per la Polizia Locale ai sensi della vigente Legge Quadro del 1986 è di norma a tempo indeterminato. **Il d.d.l. contro ogni buona ragione in termini di imparzialità, autonomia, prestigio dei Corpi, prevede che il Comandante venga assunto esclusivamente a tempo determinato, francamente inaccettabile.** Analoga considerazione viene fatta dalle Regioni e dalle Province.
- Innumerevoli operazioni di polizia giudiziaria, spesso su delega degli stessi P.M, vedono coinvolti i Corpi di Polizia Locale in svariate attività a tutela della collettività o dei singoli, rendendo di fatto estendibile il principio della qualifica a tutto tondo di agenti e ufficiali di PG. **Emerge contrariamente nel d.d.l. la chiara volontà di non riconoscere la qualifica di P.G. ai sensi dell' art. 57 commi 1 e 2, del codice di procedura penale per gli ufficiali ed agenti della Polizia locale, ma un implicita derubricazione all'art. 57 comma3 del medesimo codice, ovvero relegati alle sole materie che il d.d.l. vorrebbe assegnare.** Un vero e proprio passo indietro. Fa eccezione in positivo l'estensione temporale della qualifica, ora limitata al tempo di lavoro. **Le Regioni eccepiscono tale aspetto chiedendo l'estensione temporale e territoriale della qualifica.**
 - **La qualifica "ausiliaria" di agente di Pubblica Sicurezza** appare anacronistica a fronte delle funzioni di programmazione e attività congiunte sui territori tra Prefetture, Sindaci, e Presidenti di Regione derivanti dalla legge sulla cd sicurezza urbana e integrata (D.L. n.14/2017). Peraltro, la qualifica in termini ausiliari comporta innumerevoli problemi sul porto d'armi agli operatori al di fuori del servizio o del territorio di appartenenza. **Anche in questo caso le Regioni ritengono anacronistico il termine ausiliario in relazione all'evoluzione intervenuta nei fatti. L'ANCI ritiene opportuno che il Prefetto possa revocare tale qualifica per intervenute situazioni di incompatibilità e non verificare preventivamente tali requisiti già validati dal Sindaco nella fase concorsuale.**
- **Alcune polizie locali hanno iniziato a svolgere attività tributaria seppur limitata a tributi locali o a specifici accordi con il competente Ministero. Il d.d.l. sembrerebbe precludere tale attività** anche limitatamente ai tributi locali e regionali.
- **L'attuale quadro formativo e dell'addestramento degli operatori di Polizia Locale è molto frammentario, in taluni casi inesistente. Nel d.d.l. non viene indicato con chiarezza che le Regioni d'intesa con gli enti territoriali dovranno assicurare percorsi di preparazione, aggiornamento e riqualificazione** degli operatori assunti e di ruolo, anche sulla base dei protocolli informativi e operativi previsti dall'art. 2 del D.L n. 14/2017 sulla sicurezza urbana. **Qui i pareri resi confliggono pesantemente fra loro con l'ANCI che ritiene assolutamente irrilevante il ruolo delle Regioni nell'ambito della Polizia Locale derivante dalla legge di riordino e le Regioni che paventano l'incostituzionalità**

della norma, qualora la stessa invada il campo di competenza residuale (e quindi esclusiva in capo alle stesse) in materia di polizia locale ai sensi dell'art.117 comma 2 lett h).


Segnaliamo infine per opportuna conoscenza che nella precedente legislatura, la I Commissione Affari Costituzionali, a seguito delle numerose audizioni con i sindacati, con le associazioni e tutte le parti interessate, aveva trovato un punto di equilibrio sulle proposte di legge della riforma della Polizia Locale. Il 22 settembre 2021 approvò il Testo Unificato che proprio per la sua rilevanza ordinamentale e giuridica ebbe il plauso da parte della categoria. Il tutto fu vanificato per un'opposta valutazione da parte del Ministero dell'Interno portando la medesima Commissione ad adottare un secondo Testo Unificato contestato dagli addetti ai lavori.

Non è superfluo citare che, oltre alle citate audizioni nel Parlamento europeo nel 2017 e 2019, il CSA Regioni Autonomie Locali-Dipartimento Polizia Locale, nel 2015, 2016, 2019, si è fatto promotore di tre scioperi nazionali della categoria, nel 2021 di una Assemblea Nazionale, nel 2023 ha indetto gli Stati Generali della Polizia Locale d'Italia, a marzo 2024 abbiamo indetto lo stato di agitazione della categoria. Un lungo lavoro sindacale per la dignità delle donne e uomini della Polizia Locale.

Onorevoli, confidando in un lavoro costruttivo della Commissione volto a dare alle donne e uomini della Polizia Locale una "riforma" che riconosca la dignità e il ruolo in un contesto profondamente mutato rispetto al 1986 e nella piena evidenza e consapevolezza che la "sicurezza urbana" non ha confini, Vi alleghiamo quel primo Testo Unificato come utile spunto di riflessione per avviare da subito un confronto concreto con le parti sociali per il riordino o riforma della Polizia Locale in chiave moderna ed evoluta.

Cordialmente

Stefano Lulli



Coordinatore Nazionale CSA RAL
Dipartimento Polizia Locale
Segretario Nazionale O.S.Po.L.
mail: segreteria.nazionale@ospol.it
Pec: csa.dplnazionale@pec.it
Roma, Via Prospero Alpino 69
tel.: 065818638 - cell: 3332393805